

ISDU, Avenue Beauregard 1, 1700 Friburgo

Dipartimento Edilizia e ambiente del Cantone Glarona
Divisione Protezione dell'ambiente
Kirchstrasse 2
8750 Glarona
E-mail: umweltschutz@gl.ch

Friburgo, 30 agosto 2025
**PARERE SUL PROGETTO DI LEGGE SUL CLIMA POSTO IN CONSULTAZIONE
DAL CANTONE GLARONA**

Egregio signor Consigliere di Stato,
Gentile Signora

L'Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU) vi ringrazia per averle dato l'opportunità di esprimere il proprio parere sul progetto di legge glarone in materia di clima (di seguito «legge cantonale sul clima»).

L'ISDU è l'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani della Svizzera. Tutela e promuove i diritti umani in tutti gli ambiti della vita e a tutti i livelli statali. In quanto istituzione nazionale per i diritti umani, opera secondo i Principi di Parigi definiti dalle Nazioni Unite. L'ISDU è un ente di diritto pubblico strutturato in modo analogo a un'associazione e si fonda sulla legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. Finanziata dalla Confederazione e dai Cantoni, è autonoma e indipendente sul piano politico, istituzionale e ideologico. Tramite il presente parere, in conformità al suo ruolo e al suo compito, si esprime principalmente sugli aspetti del progetto posto in consultazione concernenti i diritti umani.

Osservazioni di fondo sulla protezione del clima e sulla tutela dalle ripercussioni dei cambiamenti climatici quali obblighi del Cantone Glarona concernenti i diritti umani

L'ISDU accoglie con favore la prevista legge cantonale sul clima tramite la quale il Consiglio di Stato del Cantone Glarona intende dare seguito sul piano normativo sia alla decisione della Landsgemeinde con cui nel 2022 è stata introdotta la protezione del clima nella Costituzione cantonale (art.

22a Cost.-GL), sia alle disposizioni della legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l'innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli).

Dal punto di vista dei diritti umani, sarebbe opportuno sviluppare ulteriormente in modo mirato il progetto di legge in esame, in particolare nell'ottica di una riduzione ambiziosa delle emissioni di gas serra alla luce della recente giurisprudenza in materia di cambiamenti climatici nonché ai fini dell'adozione di misure di adattamento efficaci che tengano conto delle esigenze delle persone particolarmente vulnerabili.

L'articolo 22a capoverso 1 della Costituzione del Cantone Glarona recita:

«Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti nocivi. Contribuiscono a raggiungere gli obiettivi climatici del Cantone e della Confederazione e gli obiettivi sanciti negli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera.»

Nelle sue osservazioni concernenti la legge cantonale sul clima, l'ISDU tiene conto di tali obiettivi e sottolinea che, secondo la Costituzione cantonale glarone, il Cantone e i Comuni sono tenuti a svolgere un ruolo attivo al fine di limitare i cambiamenti climatici e lottare contro i loro effetti nocivi. Per altro, l'articolo costituzionale menzionato non rinvia soltanto alle norme nazionali, ma anche agli accordi internazionali. Questo approccio è in linea con l'articolo 5 della Costituzione federale (Cost.), che tra i principi alla base dello Stato di diritto pone il rispetto del diritto internazionale da parte della Confederazione e dei Cantoni.

Le osservazioni dell'ISDU si fondano in particolare sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), segnatamente sulla sentenza del 9 aprile 2024 riguardante il caso «Associazione Anziane per il clima e altri contro la Svizzera» (n. 53600/20, di seguito «sentenza sulla protezione del clima»)¹, nonché sul parere consultivo del 23 luglio 2025 della Corte internazionale di giustizia (CIG) sugli obblighi degli Stati a fronte dei cambiamenti climatici (di seguito «parere consultivo sulla protezione del clima»)².

La Corte EDU ha stabilito in modo vincolante che, per garantire il rispetto dei diritti umani, gli Stati sono tenuti a proteggere la loro popolazione dagli effetti dei cambiamenti climatici e ad adottare misure efficaci al fine di limitarli. Da parte sua la CIG, nel parere consultivo sulla protezione del clima, conferma questo obbligo e specifica gli impegni internazionali degli Stati sia in termini di attenuazione dei cambiamenti climatici che di adattamento alle loro ripercussioni (in inglese *mitigation* e *adaptation*). Il mancato rispetto di questi obblighi costituisce una violazione del diritto internazionale.

Prima di entrare nel merito delle singole disposizioni della legge cantonale sul clima occorre sottolineare che il progetto costituisce una solida base e offre al tempo stesso l'opportunità di focalizzarsi ulteriormente su alcuni aspetti fondamentali nell'ottica dei diritti umani. Tra questi vanno

¹ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 9 aprile 2024 riguardante il caso «Associazione Anziane per il clima e altri contro la Svizzera» (n. 53600/20), di seguito «Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima».

² Parere consultivo del 23 luglio 2025 della Corte internazionale di giustizia (CIG) sugli obblighi di protezione del clima, L'Aia, di seguito «CIG, parere consultivo sulla protezione del clima».

menzionati in particolare l'adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione di perdite e danni, i diritti di partecipazione e l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Commento sull'adattamento ai cambiamenti climatici

Il progetto di legge cantonale sul clima pone chiaramente l'accento sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Parallelamente, offre l'opportunità di sviluppare maggiormente l'approccio di adattamento che risulta essere particolarmente importante nell'ottica dei diritti umani, come sottolineano sia la Corte EDU sia la CIG.

Nella sua sentenza di principio sulla protezione del clima, la Corte EDU ha ribadito che l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) impone alle autorità statali l'obbligo positivo di proteggere efficacemente le persone che subiscono gravi pregiudizi negativi per la salute, per il benessere e per la qualità di vita a causa dei cambiamenti climatici³. La Corte sottolinea esplicitamente che questi obblighi non riguardano unicamente la riduzione delle emissioni, ma si estendono anche all'adozione di misure efficaci contro effetti climatici già in essere o ineluttabili⁴. La Corte EDU precisa inoltre che i gruppi particolarmente vulnerabili, nel caso oggetto del giudizio le donne anziane, vanno protetti in modo specifico⁵. La sentenza chiarisce quindi che, nel contesto dei cambiamenti climatici, le misure di adattamento costituiscono parte integrante degli obblighi di protezione nell'ottica dei diritti umani.

Da parte sua la CIG, nel parere consultivo sulla protezione del clima, giunge alla conclusione che gli Stati sono tenuti giuridicamente a elaborare piani di adattamento climatico e ad attuare le misure corrispondenti alla luce delle migliori conoscenze scientifiche del momento⁶. Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici possono infatti limitare notevolmente il godimento di determinati diritti umani, tra cui il diritto alla vita, il diritto a un ambiente sano, il diritto alla salute, il diritto a uno livello di vita adeguato, il diritto alla sfera privata, il diritto alla famiglia e all'abitazione, come pure i diritti delle donne e dei bambini⁷. Ciò significa che, secondo la CIG, la mancata adozione da parte delle autorità statali di misure di adattamento adeguate e tempestive può rappresentare una potenziale violazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani⁸. In quest'ottica, l'ISDH prende atto con soddisfazione che il Cantone Glarona ha già approvato strategie cantonali per l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici nonché misure in vari altri ambiti (biodiversità, suolo, salute, esseri umani e animali, pericoli naturali, turismo, foreste e acque) sulla base di un rapporto in materia del 2019. In conformità al principio sancito dall'articolo 5 capoverso 1 Cost., secondo cui il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato, si raccomanda di fissare queste e altre misure di adattamento in una base legale.

In tale contesto, il progetto di legge cantonale sul clima offre l'opportunità di focalizzarsi ancor più su una dimensione importante dal punto di vista dei diritti umani. Vi rientrano in particolare la definizione di regolamentazioni chiare per le misure di adattamento, ad esempio in fatto di protezione dei gruppi vulnerabili, di gestione dei danni climatici o di prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza. Un ulteriore sviluppo in questi termini rafforzerebbe inoltre il progetto di legge nel senso

³ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 544-554

⁴ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 552

⁵ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 410, 478 e 509

⁶ CIG, parere consultivo sulla protezione del clima, par. 209-213, 255-257 e 457

⁷ CIG, parere consultivo sulla protezione del clima, par. 327-386

⁸ CIG, parere consultivo sulla protezione del clima, par. 405-407, 444, 449 e 457

degli standard minimi in materia di diritti umani evidenziati dalla Corte EDU e degli obblighi internazionali confermati dalla CIG.

Commento sui diritti di partecipazione

La Corte EDU sottolinea che gli obblighi di protezione statali contro i pericoli derivanti dai cambiamenti climatici non implicano soltanto l'adozione di misure sostanziali (riduzioni delle emissioni, adattamento ecc.), ma anche garanzie procedurali⁹. Le autorità devono accertarsi che le persone interessate, in particolare i gruppi vulnerabili, abbiano accesso alle informazioni rilevanti¹⁰ e sono quindi tenute a mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni importanti per la definizione e l'attuazione di prescrizioni e misure volte a contrastare i cambiamenti climatici¹¹. Tra queste figurano segnatamente i risultati degli studi in materia, al fine di consentire alla popolazione di valutare i rischi a cui è esposta¹². Devono inoltre sussistere procedimenti che permettano di tenere adeguatamente conto nel processo decisionale¹³ delle opinioni della popolazione e, in particolare, degli interessi delle persone toccate dalle misure climatiche o esposte a rischi in caso di eventuali omissioni.

Commento sull'accesso alla tutela giurisdizionale

L'effettiva possibilità di accedere a una procedura giurisdizionale è un aspetto cruciale degli obblighi di protezione dei diritti umani in ambito climatico. La Svizzera è stata giudicata dalla Corte EDU tra l'altro in ragione del fatto che alle persone ricorrenti non è stata garantita un'effettiva tutela giurisdizionale a fronte di misure di protezione del clima giudicate insufficienti¹⁴. Gli Stati devono istituire procedure che permettano di far valutare la conformità al diritto, l'appropriatezza e l'efficacia della politica climatica statale. Specialmente ai gruppi particolarmente vulnerabili deve essere garantita l'effettiva possibilità di procedere per vie legali¹⁵.

La legge cantonale sul clima può contribuire a garantire i diritti delle persone interessate in relazione alle misure climatiche. Al tempo stesso offre l'opportunità di sancire in una base legale il diritto di ricorso esteso delle associazioni in conformità alla sentenza della Corte EDU¹⁶ e quindi di permettere alle ONG attive in ambito climatico di tutelare effettivamente gli interessi dei propri membri.

Commento sull'equità sociale

La questione di una protezione climatica effettiva e rispettosa dei diritti umani tocca diversi aspetti dell'equità sociale. Se lo Stato non protegge in modo mirato i gruppi vulnerabili o se la politica climatica acuisce le disparità sociali, dal punto di vista dei diritti umani può configurarsi una violazione del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione. L'articolo 8 Cost. sancisce il divieto di discriminazione ed esige la parità di trattamento. A livello internazionale, l'articolo 14 CEDU in combinato disposto con altri diritti, nonché l'articolo 2 del Patto ONU I e l'articolo 2 del Patto ONU II

⁹ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 553-554 in combinato disposto con par. 539-540

¹⁰ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 554

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

¹⁴ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 623-628 e 630-634

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 489-503 e 521-526

costituiscono la base giuridica per la tutela contro le discriminazioni. Le misure adottate nel campo della protezione climatica devono pertanto essere configurate dal punto di vista sociale nel senso di una trasformazione equa e garantire che non insorgano ulteriori limitazioni per gruppi di popolazione già fortemente penalizzati, come le persone in condizioni di povertà o quelle la cui situazione occupazionale risulta essere precaria. Per esempio, nel finanziamento delle misure di politica climatica andrebbero responsabilizzati in modo particolare gli attori a cui sono maggiormente imputabili i cambiamenti climatici.

Un altro aspetto cruciale degli obblighi concernenti i diritti umani nel contesto dei cambiamenti climatici è rappresentato dalla responsabilità delle generazioni presenti nei confronti di quelle future. Secondo la Costituzione federale (preambolo, art. 2 e art. 73), lo Stato è chiamato a favorire uno sviluppo sostenibile, ad agire in modo responsabile nei confronti delle future generazioni e a impegnarsi per la conservazione duratura delle basi naturali della vita. Anche la Corte EDU sottolinea che le misure volte a contrastare i cambiamenti climatici sollevano questioni di ripartizione intergenerazionale degli oneri, sia tra le generazioni attualmente viventi sia nei confronti di quelle future¹⁷. Pure il parere consultivo della CIG ribadisce che il principio dell'equità intergenerazionale deve plasmare la politica degli Stati in materia di protezione del clima¹⁸.

Commento sul preambolo

La legge cantonale sul clima non si fonda unicamente sull'articolo 22a della Costituzione cantonale glarone e sugli obiettivi fissati dalla LOCl, ma anche sugli obblighi del Cantone Glarona in materia di diritti fondamentali e umani (per le motivazioni si rimanda ai commenti di fondo su clima e diritti umani sopra riportati). L'ISDU raccomanda di dare particolare risalto nell'iter legislativo alla dimensione dei diritti umani, al fine di accrescere ulteriormente l'accettazione e la portata della legge cantonale sul clima e di cambiare nettamente rotta in relazione alle generazioni future.

Commenti sui singoli articoli della legge cantonale sul clima

Articolo 1: Scopo

L'ISDU si felicita che l'articolo volto a descrivere lo scopo della legge faccia riferimento alla protezione delle basi naturali della vita per gli esseri umani, il mondo animale e quello vegetale. Questa tutela è una condizione necessaria per proteggere e garantire i diritti umani. In considerazione degli effetti profondi dei cambiamenti climatici sul godimento dei diritti umani, sarebbe inoltre opportuno sancire espressamente la protezione e la garanzia dei diritti umani quale scopo a sé stante nella legge cantonale sul clima.

Come illustrato nei commenti di fondo su clima e diritti umani, la protezione dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici implica da un lato la riduzione delle emissioni di gas serra e dall'altro l'adattamento alle mutate condizioni climatiche. Tutto questo si desume già dall'articolo 1, che impegna il Cantone ad adoperarsi per una società neutra dal punto di vista climatico e resiliente a fronte dei

¹⁷ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 419-420 e 489

¹⁸ CIG, parere consultivo sulla protezione del clima, par. 155-157 e 161

cambiamenti climatici. Su tale base vi è l'opportunità di mettere in risalto anche l'adattamento ai cambiamenti climatici quale scopo a sé stante. Inoltre, sarebbe opportuno chiarire che l'adattamento deve avvenire soprattutto in un'ottica di tutela dei gruppi particolarmente vulnerabili. L'esplicitazione di tale scopo offrirebbe per altro la possibilità di sviluppare l'articolo 1 capoverso 2 lettera c precisando che i flussi di mezzi finanziari non devono essere destinati unicamente a uno sviluppo resiliente e con emissioni ridotte, ma anche sostenere in modo mirato misure volte a proteggere gli esseri umani, il mondo animale e quello vegetale dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

Articolo 2: Oggetto e ambito di validità

L'ISDU prende atto che la cerchia di destinatari della legge cantonale sul clima si limita per il momento alle amministrazioni centrali del Cantone e ai Comuni. Alla luce dell'articolo 35 Cost., secondo cui i diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico, appare opportuno estendere l'ambito di validità della legge. Questo potrebbe includere almeno tutti gli attori che svolgono compiti statali, comprese le amministrazioni decentrate. Dato che il mandato di protezione del clima fondato sull'articolo 22a della Costituzione cantonale si riferisce a tutte le attività del Cantone e dei Comuni, vi è la possibilità di coinvolgere anche le imprese e gli istituti pubblici nonché le imprese a partecipazione comunale o cantonale. Inoltre, sarebbe opportuno prendere espressamente in considerazione ulteriori ambiti di attività nei quali il Cantone e i Comuni possono esercitare un influsso rilevante in termini di politica climatica.

Articolo 3: Obiettivi climatici del Cantone

L'ISDU rammenta che la legislazione federale esige dai Cantoni che si adoperino affinché entro il 2040 le loro amministrazioni centrali presentino un saldo netto delle emissioni almeno pari a zero (art. 10 cpv. 4 LOCl). La legge sul clima offre al Cantone la possibilità di soddisfare tale esigenza e di svolgere un ruolo di precursore in fatto di neutralità climatica.

In questa sede va sottolineato che la Corte EDU è giunta alla conclusione che gli obblighi in materia di diritti umani implicano la necessità di agire tenendo conto delle emissioni residue a livello globale. Sulla base del parere consultivo sulla protezione del clima della CIG, va aggiunto che la quantificazione deve fondarsi sull'obiettivo mondiale di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C¹⁹. Ne deriva che gli obiettivi dei singoli Stati non possono essere determinati liberamente, ma devono essere ambiziosi, improntati all'equità, basarsi su considerazioni scientifiche e tenere conto del bilancio residuo di CO₂ a livello globale. Ciò significa che gli obiettivi climatici cantonali andrebbero fissati in funzione della quantità di emissioni di gas serra ancora ammissibili fino a una determinata data. Secondo la Corte EDU, il metodo di calcolo impiegato va poi reso pubblico in modo trasparente²⁰.

La giurisprudenza in materia di diritti umani sottolinea inoltre l'importanza degli obiettivi intermedi al fine di poter verificare regolarmente se il Cantone e i Comuni sono sulla buona strada per il

¹⁹ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 569-572

²⁰ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 572 in combinato disposto con i par. 553-554

raggiungimento degli obiettivi di riduzione²¹. Tali obiettivi intermedi dovrebbero per altro riferirsi a periodi relativamente brevi in modo da permettere una gestione efficace e continua delle misure²².

Articolo 4: Piano climatico cantonale / Articolo 5: Piani climatici comunali

In ragione di quanto sopra esposto, appare opportuno fondare i piani climatici su una base legale che riprenda esplicitamente l'obiettivo riconosciuto a livello mondiale (1,5 °C). A questo proposito, la Corte EDU e la CIG hanno ribadito che deve essere stabilito un metodo su base scientifica (*best available science*) che mostri quali riduzioni di emissioni sono necessarie ed entro quando²³. È inoltre consigliabile fissare obiettivi di riduzione specifici per singoli settori (energia, trasporti, agricoltura, edilizia, industria ecc.) al fine di sviluppare misure mirate, attribuire chiare responsabilità ed eventualmente correggere il tiro²⁴.

Oltre alle misure volte a ridurre le emissioni, pare opportuno estendere i piani climatici a misure di adattamento e protezione specifiche, orientate in modo prioritario alle esigenze delle persone particolarmente vulnerabili.

Inoltre, l'efficacia dei piani è maggiore se questi trascendono una prospettiva locale e a breve termine e tengono conto sia degli interessi delle future generazioni sia dell'impatto transfrontaliero delle emissioni cantonali e comunali. Questo approccio corrisponde per altro all'obbligo di garantire in modo efficace i diritti umani non solo nell'immediato, ma anche in un'ottica futura. Dal punto di vista dei diritti umani, sono poi di fondamentale importanza un livello di ambizione elevato e un finanziamento socialmente equo che garantisca una ripartizione sostenibile degli oneri. Si tratta di un'esigenza per altro già sancita dall'articolo 22a capoverso 2 secondo periodo della Costituzione cantonale glarone, che recita: «Le misure volte alla protezione del clima devono essere compatibili con le esigenze ambientali, sociali ed economiche».

Dal punto di vista dei diritti umani, è necessario configurare il processo di pianificazione dei piani climatici cantonali e comunali in modo da garantire trasparenza, verificabilità e tracciabilità e da accrescere, di riflesso, la legittimazione e la fiducia in fase di implementazione. Il sostegno specialistico da parte del Cantone è essenziale per un'elaborazione ben fondata anche a livello comunale. Al fine di assicurare costantemente l'efficacia dei piani è necessario stabilire una tempistica stretta per le verifiche fondata sulle conoscenze più recenti in materia di clima. Va inoltre previsto un meccanismo automatico di correzione qualora si prospettino scostamenti dagli obiettivi prefissati.

Infine, in conformità alle prescrizioni di diritto internazionale, occorre elaborare i piani climatici nel quadro di una procedura aperta e partecipativa, che garantisca una particolare considerazione per le esigenze delle persone vulnerabili.

²¹ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 550

²² Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 550

²³ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 550d e 552; CIG, parere consultivo sulla protezione del clima, par. 254, 258 e 298

²⁴ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 549 e 550b; CIG, parere consultivo sulla protezione del clima, par. 209-213, 255-259

Articolo 6: Ecobilancio Cantonale

La verifica periodica dell'ecobilancio cantonale prevista da questo articolo è fondamentale per l'efficacia delle misure di politica climatica. La periodicità della verifica dovrebbe quindi essere fissata nella legge.

La giurisprudenza in materia di diritti umani stabilisce inoltre che l'ecobilancio deve basarsi su un metodo trasparente e scientificamente fondato (*best available science*)²⁵. Questo deve includere in particolare l'individuazione e la verifica periodica delle emissioni di gas serra dirette e indirette riconducibili al Cantone, anche al di fuori delle sue frontiere.

Articolo 7: Misure

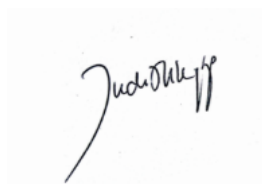
L'ISDU sottolinea che l'orientamento sociale e ai diritti umani della legge cantonale sul clima può manifestarsi in special modo nelle misure adottate. Nell'ottica dei diritti umani è particolarmente importante prendere in considerazione il punto di vista dei gruppi di popolazione vulnerabili fin dalla fase di sviluppo delle misure concrete.

Le misure devono inoltre fondarsi sulle migliori conoscenze scientifiche e tecnologiche del momento²⁶ e la consulenza in materia di sviluppo e implementazione dovrebbe essere a cura di un servizio specialistico cantonale. L'ISDU raccomanda infine di istituire e sancire nella base legale un'istanza di controllo indipendente incaricata di verificare l'attuazione e l'efficacia delle misure.

Con il presente parere, l'ISDU spera di aver fornito un contributo costruttivo in vista di un ulteriore sviluppo nell'ottica dei diritti umani del progetto di legge sul clima del Cantone Glarona, sottolineandone l'importanza per la politica climatica svizzera.

Restiamo naturalmente a vostra completa disposizione per eventuali domande o chiarimenti sui vari punti trattati nel presente documento.

Vogliate gradire, egregio signor Consigliere di Stato, gentile signora, l'espressione della nostra massima stima.



Dr. Judith Kopp
Istituzione svizzera per i diritti umani



Dr. Laura Knöpfel, avvocat
Istituzione svizzera per i diritti umani

²⁵ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 550d e 552; CIG, parere consultivo sulla protezione del clima, par. 254, 258 e 298

²⁶ Corte EDU, sentenza sulla protezione del clima, par. 550d e 552; CIG, parere consultivo sulla protezione del clima, par. 254, 258 e 298